

**AL SINDACO DEL COMUNE DI
VALLE MOSSO**

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
ELETTORALE
(Legge 21 marzo 1990, n. 53)**

Il sottoscritto _____

Nato a _____ **il** _____

Residente in Valle Mosso, Via _____
di professione _____
in possesso del seguente titolo di studio _____

CHIEDE

di essere inserit.. nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'Ufficio di Presidente di Seggio previsto dall'art. 1, n.7 della legge 21 marzo 1990, n.53.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- 1) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di Valle Mosso;**
- 2) di non appartenere ad una delle categorie elencate all'art.38 del T.U. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati e all'art. 23 del T.U. 570/1960 per le elezioni degli organi dell'Amministrazione comunale. (*vedi retro*)**

Valle Mosso li

D.P.R. n.361/1957:

Art.18 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 119 – 1. – In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. – I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

D.P.R. N. 570/1960:

Art. 23. – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età (per le funzioni di scrutatori il superamento del 70° anno di età è stato abrogato ai sensi art. 9 L. 30/04/99 n. 120);
- b) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 96. – Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tra a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.